



Il pregiudizio economico passato e quello futuro: non possono essere regolate dallo stesso criterio risarcitorio

Descrizione

Con sentenza n. 8371 del 28 marzo 2024 la Corte di Cassazione conferma che il **pregiudizio patrimoniale**, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un danno permanente, che si produce **die in diem** • (<https://studiolegalepalisi.com/2024/02/02/il-danno-patrimoniale-nella-prospettiva-futura/>)

Il Giudice, intervenendo a liquidare tale danno in un momento successivo rispetto a quello nel quale esso si è determinato e il relativo onere economico è insorto, *sarà chiamato a tradurre in moneta sia un danno che si è già verificato sia un danno che dovrà ancora verificarsi*, essendo, dunque, *evidente che le due operazioni di cui si è detto non possono essere regolate con lo stesso criterio*.

In particolare qualora: *si tratti di liquidare un danno passato permanente che si assuma essere consistito nella necessità di una spesa periodica per assistenza, delle due una: o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici), oppure nessuna liquidazione può essere consentita, e ciò perché il danno per spese di assistenza, quando si assuma essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla*.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

06 Apr 2024